DISPOSIZIONI PENALI E DISCIPLINARI RELATIVE AI MOBILITATI CIVILI

Art. 8

Omessa comunicazione della dichiarazione di mobilitazione civile

Il dirigente o la persona comunque preposta a un ente, servizio, azienda o stabilimento civilmente mobilitati, che omette di comunicare al personale dipendente la dichiarazione della mobilitazione civile entro il termine prescritto, o in mancanza, nel termine di tre giorni dall'avviso ricevuto, e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la reclusione fino a tre anni.

Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della multa fino a lire cinquemila.

Versione in vigore dal 1 marzo 1942, non più in vigore dal 18 gennaio 1943 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni penali e disciplinari relative ai mobilitati civili
Estremi	Legge 16 dicembre 1941, n. 1611
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-penali-e-disciplinari-relative-ai-mobilitati-civili/art-8-omessa-comunicazione-della-dichiarazione-di-mobilitazione-civile/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it